Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0206

Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2026 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche, e ai prodotti da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (17037/1/2025 – C10-0102/2026 – 2023/0226(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione del Consiglio in prima lettura (17037/1/25 – C10-0102/2026),

– visti i pareri motivati inviati dal parlamento cipriota e dal parlamento ungherese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 ottobre 2023[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del 17 aprile 2024[2],

– vista la sua posizione in prima lettura[3] sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0411),

– visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento

1 GU C, C/2024/893, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/893/oj.
2 GU C, C/2024/3674, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3674/oj.
3 GU C, C/2024/6358, 7.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6358/oj.

dell'Unione europea,

– visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del suo regolamento,

– visto l'articolo 68 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare (A10-0175/2026),

1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

3. incarica la sua Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con la Segretaria generale del Consiglio, a pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.